

NOTAIO

Giuseppe Mauro



N. 4323 del Repertorio N. 3275 del Fascicolo
**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di luglio alle ore diciannove e minuti zero (19,00)

25 luglio 2019

In Ragusa, nel mio Ufficio Notarile sito in viale dei Platani n. 37.
Avanti me, dottor GIUSEPPE MAURO, Notaio in Ragusa, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Ragusa e Modica,

E' PRESENTE:

il signor BRULLO ALESSANDRO, nato a Ragusa il 12 febbraio 1975 (codice fiscale BRL LSN 75B12 H163B), il quale interviene sia in proprio che nella qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione della "FORMAZIONE E COMUNIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS", in breve FO.CO. SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in Chiaramonte Gulfi, via Gioeni n. 12, presso la cui sede domicilia per la carica, iscritta presso il Registro delle Imprese di Ragusa, numero di iscrizione, codice fiscale e Partita Iva 01495820886, R.E.A. n. RG - 124180, iscritta all'Albo delle Società Cooperative a mutualità prevalente al n. A218562.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto, al quale, nella qualità sopra spiegata, premette:

- che è qui riunita, in questo luogo, giorno ed ora, in forma totalitaria, come in appresso specificato, l'assemblea straordinaria della predetta società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) istituzione di una sede secondaria nel Comune di Rogliano, all'indirizzo che sarà comunicato al competente Registro Imprese;
- 2) modifiche statutarie - inserimento del riferimento al Decreto Legislativo 112/2017; previsione della possibilità di istituire sedi secondarie, ampliamento dell'oggetto sociale, adeguamento al comma 936 Legge 205/2017 in tema di organo amministrativo;
- 3) delibere inerenti e consequenziali".

Tutto ciò premesso, da formare parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue, il comparente mi chiede di far constare, con il presente atto pubblico, lo svolgimento dell'assemblea in riferimento alle deliberazioni che essa andrà ad assumere.

A ciò aderendo, io notaio dò atto di quanto segue:

- assume la presidenza il comparente, Brullo Alessandro, nella sua qualità e per designazione unanime degli intervenuti, il quale, preliminarmente, constata e fa constatare che l'odierna assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare, in quanto totalitaria, essendo presenti la maggioranza dell'organo amministrativo, in persona di esso comparente e dei signori Brullo Salvatore, nato a Chiaramonte Gulfi il 24 aprile 1966 (codice fiscale BRL SVT 66D24 C612A), quale vice presidente del Consiglio di Amministrazione, Pastorello Lucia, nata a Ragusa il 24 marzo 1980 (codice fiscale PST LCU 80C64 H163A) quale consigliere e, in proprio e per delega, dei soci: Brullo Alessandro, Brullo Salvatore, sopra generalizzato; Pastorello Lucia,

Registrato a

Ragusa

il 30/07/2019

al n. 2523

serie 1T

Depositato al Registro

Imprese di Ragusa

il 30/07/2019

al n. 69383/2019



sopra generalizzata; Anastasi Giacomo Salvatore, nato a Mazara del Vallo il 26 luglio 1973 (codice fiscale NST GMS 73L26 F061R), per delega; Ventura Lucia, nata a Ragusa il giorno 8 luglio 1982 (codice fiscale VNTLCU 82L48 H163L), per delega; Amato Salvatrice, nata a Ragusa il 4 agosto 1968 (codice fiscale MTA SVT 68M44 H163D); Stracquadini Donata, nata a Vittoria il giorno 1 aprile 1982 (codice fiscale STR DNT 82D41 M088X); Gambi Nicola, nato a Ravenna il giorno 1 settembre 1963 (codice fiscale GMB NCL 63P01 H199K) e Cultrera Flavia, nata a Ragusa il 7 gennaio 1986 (codice fiscale CLT FLV 86A47 H163X); che, pertanto, l'assemblea è validamente costituita come il presidente conferma, in forma totalitaria.

Passando alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, non opponendosi alcuno, il Presidente illustra le motivazioni che rendono opportuno procedere alla istituzione di una sede secondaria, nel Comune di Rogliano.

Successivamente espone le argomentazioni che rendono opportuno procedere alla modifica dello statuto secondo quanto contemplato al punto 2) dell'ordine del giorno.

Apertasi la discussione, al termine della stessa, l'assemblea, udite ed approvate le proposte del Presidente, all'unanimità, per alzata di mano,

DELIBERA:

- di istituire una sede secondaria in Calabria, nel Comune di Rogliano, all'indirizzo che sarà comunicato al competente Registro Imprese, nominando, gli organi competenti, quale preposto a dette sede secondaria il signor Brullo Alessandro che accetta la nomina;
- di modificare lo statuto ampliando l'oggetto sociale come di seguito enunciato ed inserendovi i riferimenti, anche normativi, in precedenza evidenziati, dando lettura propriamente dell'ampliamento dell'oggetto sociale che andrà a comprendere le seguenti, ulteriori, attività:
"formazione continua in ambito sanitario/ECM, di formazione rivolta al corpo docente di ogni ordine e grado nei seguenti ambiti: didattica e metodologie, metodologie ed attività laboratoriali, innovazione didattica e didattica digitale, sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media, orientamento e dispersione scolastica, bisogni individuali e sociali dello studente, alternanza scuola – lavoro, sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media, cittadinanza attiva e legalità,
- Istituire agenzie di lavoro, sedi e uffici che possano facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, e fungere da incubatori di impresa per favorire la nascita di nuove realtà imprenditoriali nei territori dove opera la Cooperativa, nel pieno rispetto della normativa vigente, in particolare di quanto previsto dal D.lgs. 10 settembre 2003 n.276;
- gestione stabile o temporanea, in conto proprio o in conto terzi, delle seguenti attività: aziende agricole in proprietà o in affitto; attività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli prodotti in proprio o acquisiti; lavorazioni agricole a favore di terzi con i mezzi propri; attività di manutenzione di verde pubblico o privato; attività finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti e di altri prodotti complementari; attività di agricoltura sociale e fattorie didattiche;

- attività di compravendita di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili; produrre energia elettrica esclusivamente da fonti rinnovabili; fornire servizi nel settore energetico anche fornendo beni e servizi di miglioramento dell'efficienza energetica; promuovere e/o formare produttori e/o utenti, anche in forma associata, nel settore energetico; educare le comunità in cui opera ad un uso consapevole ed ecosostenibile dell'energia";

- di modificare lo statuto della società cooperativa sociale, esclusivamente in relazione alle variazioni proposte in precedenza evidenziate secondo la versione qui allegata sub "A", conformemente alla normativa vigente.

L'assemblea, infine, delega ogni potere necessario all'organo amministrativo, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione intervenuto, affinché esegua quanto sopra deliberato, compiendo tutti gli adempimenti di legge previsti all'uopo, compresa la facoltà di apportare al presente verbale tutte quelle modifiche soppressioni e/o aggiunte che dovessero ostare ad una valida e regolare iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, ai sensi di legge.

Nessun altro prendendo la parola e non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore diciannove e minuti cinquanta (19,50).


Una postilla approvata con una parola cancellata.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che pubblico dandone lettura, unitamente all'allegato, al componente che l'approva.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia, salvo quanto notasi di mio pugno, occupa due fogli per pagine sei sin qui e viene sottoscritto alle ore venti e minuti zero (20,00).

F.to Alessandro Brullo

f.to Giuseppe Mauro



**ALLEGATO "A" RACCOLTA N. 3275
"FORMAZIONE E COMUNIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS"**

**in breve
"FO.CO. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS"
STATUTO
TITOLO I**

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, la Società cooperativa sociale denominata "FORMAZIONE E COMUNIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS" in breve "FO.CO. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS".

La Cooperativa promuove il rispetto delle libertà fondamentali, dei diritti, dell'indipendenza politica ed economica, dello sviluppo equo e sostenibile e dell'autodeterminazione dei popoli e degli individui, uniformandosi ai principi esposti nella Carta delle Nazioni Unite e realizza iniziative di cooperazione allo sviluppo, di aiuto umanitario, di educazione ed istruzione anche multiculturale, di formazione e informazione in Italia e all'estero, di servizi socio assistenziali e ogni altra iniziativa idonea a raggiungere tali obiettivi.

La Cooperativa ed i suoi associati si ispirano ai principi esposti dalla Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica ed in particolare aderiscono allo spirito enunciato dall'Economia di Comunione, avendo come obiettivo di contribuire alla diffusione della fraternità universale attraverso il perseguimento dei diritti sociali, della sussidiarietà e della solidarietà. La Cooperativa sostiene la nascita di soggetti, secondo le diverse forme statutarie, che aderiscono, partecipano e sostengono l'Economia di Comunione.

La Cooperativa non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante la gestione delle attività qui avanti descritte.

La Cooperativa ha sede nel Comune di Chiaramonte Gulfi e può istituire altre sedi secondarie in tutti i comuni del territorio nazionale ed europeo.


Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Le sedi sociali possono essere trasferite, nell'ambito dello stesso comune, con decisione dell'Organo Amministrativo che è abilitato a produrre la dovuta dichiarazione all'ufficio del Registro delle Imprese.

L'istituzione di altre sedi, secondarie, nel territorio italiano ed europeo è di competenza dell'assemblea dei soci

Il trasferimento delle sedi, anche secondarie, in altro Comune è di competenza dell'assemblea dei soci.

La società cooperativa potrà istituire, su delibera dell'Organo Amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche in altre località d'Italia e, a norma dell'art. 2365 c.c., potrà sopprimerle o trasferirle.





Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Società Cooperativa, operando nel rispetto dei principi della mutualità e della solidarietà sociale, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi come previsto dall'art. 1 lett. A) della legge 381/91 e al Decreto Legislativo n° 112/17 – riforma dell'impresa sociale.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti terzi istituzionali e non.

A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.


Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto le seguenti attività che possono essere realizzate sia per conto proprio sia essere rivolte ad imprese, ad enti pubblici, ad enti non profit, ad Organizzazioni Non Governative, ad Organizzazioni di Volontariato, Associazioni, Cooperative, Istituti scolastici, Enti di formazione, Università ed altre Istituzioni di Istruzione Superiore, come definite dalla normativa vigente, pubbliche o private, Consorzi, gruppi informali e privati cittadini, in ambito nazionale, europeo ed internazionale, anche in partnership o attraverso la stipula di convenzioni e/o contratti di consulenza e/o collaborazione, temporanea e/o a tempo indeterminato, e precisamente:

- promuovere e favorire l'operato di organizzazioni, enti e persone che, in Italia e all'estero, operano nel campo della cooperazione per lo sviluppo e per la solidarietà tra i popoli, allo scopo di attuare una migliore e sempre più efficace cooperazione, promuovendo, con reciproco vantaggio, rapporti di equo scambio tra i popoli in campo culturale, sociale ed economico;
- favorire, con attività ed interventi, le iniziative di autosviluppo dei popoli dei Paesi in via di sviluppo, nel rispetto della loro autonomia politica, economica e culturale, utilizzando adeguati strumenti di intervento;

- assistenza, riabilitazione ed educazione di disabili, malati, anziani, minori, immigrati, senza dimora, persone con disagio psichiatrico e soggetti con svantaggio sociale e/o economico attraverso la gestione di centri di accoglienza residenziali e/o diurni, comunità alloggio, comunità terapeutiche, centri riabilitativi, centri occupazionali e di ogni altra struttura che contribuisca al raggiungimento di tali finalità;
- consulenza e progettazione attraverso la partecipazione, a qualsiasi titolo e forma, a progetti in tutti i settori di sviluppo e crescita economica e di sviluppo e crescita sociale e culturale, e ciò in ambito nazionale, europeo e internazionale e svolgendo attività di analisi di contesto, facilitazione, coinvolgimento attivo di beneficiari e "stakeholder", individuazione di bandi e canali di finanziamento, formulazione, gestione di progetti, monitoraggio, valutazione e rendicontazione;
- elaborazione, presentazione e gestione di progetti in tutti gli ambiti di sviluppo e crescita economica e di sviluppo e crescita sociale, culturale, del turismo e di qualsiasi altro settore socio economico ed in ambito regionale, nazionale, europeo e internazionale, sia attraverso la partecipazione a bandi e avvisi pubblici sia attraverso la presentazione diretta di elaborati progettuali, autonomamente e/o in partnership con imprese, enti pubblici, enti non profit, Organizzazioni Non Governative, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni, Cooperative, gruppi informali e privati cittadini; la Cooperativa, inoltre, si propone come capofila e partner di progetti di sviluppo del territorio, di attività legate a progetti di Cooperazione Decentrata e di Educazione allo sviluppo economico sociale e culturale anche attraverso finanziamenti europei e altri finanziamenti a livello nazionale ed internazionale;
- promuovere, organizzare, gestire e/o coordinare, sia in Italia che all'estero, attività e servizi educativi e di istruzione; assumere la gestione di scuole ed istituti di ogni ordine e grado ed in particolare di istruzione secondaria e post secondaria, di istituti di formazione e ricerca anche post diploma secondo le norme vigenti in materia; svolgere attività inerenti i servizi aggiuntivi para infra extra scolastici; ideare, organizzare, promuovere e gestire attività e programmi di formazione, ricerca, studio e didattica; ideare e organizzare itinerari educativi e professionalizzanti; gestire, direttamente o indirettamente, biblioteche, centri culturali, sportivi, scolastici; promuovere, organizzare e gestire attività di educazione permanente e di formazione e istruzione continua e superiore a vari livelli;
- promuovere, organizzare, gestire e/o coordinare, sia in Italia che all'estero, attività e servizi di formazione professionale, di aggiornamento, di perfezionamento, di orientamento ed inserimento nel mondo produttivo, di politiche attive del lavoro di prima formazione o obbligo formativo, di formazione continua, di formazione continua in ambito sanitario/ECM, di formazione rivolta al corpo docente di ogni ordine e grado nei seguenti ambiti: didattica e metodologie, metodologie ed attività laboratoriali, innovazione didattica e didattica digitale, sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media, orientamento e dispersione scolastica, bisogni individuali e sociali dello studente, alternanza scuola - lavoro, sviluppo della cultura digitale ed educazione ai





media, cittadinanza attiva e legalità, formazione d'eccellenza in tutti i settori produttivi, artistici, culturali, artigianali, servizi formativi alle imprese ed alla pubblica amministrazione, orientamento professionale, riqualificazione professionale e servizi collegati;

- Istituire agenzie di lavoro, sedi e uffici che possano facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, e fungere da incubatori di impresa per favorire la nascita di nuove realtà imprenditoriali nei territori dove opera la Cooperativa, nel pieno rispetto della normativa vigente e in particolare di quanto previsto dal D. Lgs. del 10 settembre 2003 n. 276;

- gestione stabile o temporanea, in conto proprio o in conto terzi, delle seguenti attività: aziende agricole in proprietà o in affitto; attività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli prodotti in proprio o acquisiti; lavorazioni agricole a favore di terzi con i mezzi propri; attività di manutenzione di verde pubblico o privato; attività finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti e di altri prodotti complementari; attività di agricoltura sociale e fattorie didattiche;

- attività di compravendita di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili; produrre energia elettrica esclusivamente da fonti rinnovabili; fornire servizi nel settore energetico anche fornendo beni e servizi di miglioramento dell'efficienza energetica; promuovere e/o formare produttori e/o utenti, anche in forma associata, nel settore energetico; educare le comunità in cui opera ad un uso consapevole ed ecosostenibile dell'energia;

- effettuare servizi di "time management", servizi di management finanziario e amministrativo, di gestione risorse, di gestione dei conflitti, pianificazione e posizionamento strategici, raccolta fondi ("fund raising") rivolti a imprese, enti pubblici, enti non profit, Organizzazioni Non Governative, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni, Cooperative, gruppi informali e privati cittadini;

- svolgere attività di elaborazione statistiche, ricerca, elaborazione dati e comunicazione, in qualunque settore, attraverso qualunque mezzo tecnico e/o supporto, anche elettronico e multimediale, raccogliere e mettere a disposizione informazioni, notizie, dati e documentazione sulle attività e le organizzazioni di volontariato e del Terzo Settore, locali, nazionali ed internazionali, mettere in relazione le organizzazioni di Volontariato, le Associazioni, le Cooperative, le strutture formative pubbliche e private, gli operatori economici ed i mezzi d'informazione di ogni tipo, favorire e/o gestire gli incontri e la costruzione e/o la gestione di reti tra gli Enti locali, le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni, le imprese, per la costituzione e gestione delle consulte territoriali/comunali e inter-associative;

- organizzare eventi culturali al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tematiche ed i principi della Cooperativa, svolgere, anche a favore di terzi, attività di promozione e organizzazione di mostre, esposizioni, seminari, convegni di studio, festival e ogni altra attività anche a livello internazionale; organizzare forme di comunicazione, di dibattito e di confronto culturale, anche attraverso attività di produzione di pubblicazioni editoriali, svolgere attività di commercializzazione di prodotti editoriali, multimediali, audiovisivi, gadget e simili, comun-

que connesse agli scopi, ai principi ed alle attività, dirette ed indirette, della Cooperativa;

- promuovere, organizzare e gestire campagne di sensibilizzazione e promozione inerenti e/o affini o comunque connesse agli scopi ed alle attività dirette ed indirette della Cooperativa;

- svolgere attività di promozione e sviluppo turistico, anche mediante la gestione di strutture turistiche, gestione di servizi accessori nel settore museale, organizzazione e gestione di centri estivi, di campeggi, di colonie, campi di lavoro e compiere azioni di volontariato internazionale ed europeo, promuovere, organizzare e gestire attività di marketing e "branding" territoriale e di promozione turistica e culturale del territorio.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e nei limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

TITOLO III SOCI

Art. 5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudini e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi;

b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91;


c) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Possono altresì essere socie persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e ammi-



nistrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alla lettera a), b) e c) del precedente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella Cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione e non può comunque essere superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci lavoratori.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci lavoratori, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo Amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti professionali maturati.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo Amministrativo deve, en-

tro sessanta (60) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
- d) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 39 del presente statuto.

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, lo Stato e la data di costituzione;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo Amministrativo deve, entro sessanta (60) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta (60) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio - Domicilio dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:



- della quota di capitale sottoscritta;
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta (30) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro sessanta (60) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste all'art. 39 del presente statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Esso determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volon-

tariato presso la Cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento;

d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta (60) giorni per adeguarsi;

e) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno trenta (30) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi dell'art. 39 del presente statuto, nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dall'art. 39 del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro sessanta (60) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)


I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro centottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al prece-



dente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei (6) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo Amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il pagamento del valore delle quote deve essere fatto entro centotanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto si scioglie limitatamente al socio.

La liquidazione della frazione di quote assegnate al socio ai sensi dell'art. 2545-quinquies e 2545-sexies del codice civile può avvenire, unitamente agli interessi legali, in più rate entro il termine massimo di cinque anni dall'approvazione del bilancio relativo all'anno in cui il recesso, l'esclusione o il decesso hanno effetto nei confronti della Cooperativa.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si mani-

resta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro cinquecento e centesimi zero (euro 500,00) ciascuna.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dai soci le quote dei sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:


- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due (2) punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A ciascuno dei soci detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da uno (1) a cinque (5) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi



della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna del valore di euro cinquanta e centesimi zero (euro 50,00);
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento (30%);
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, a riserve divisibili tra i soci non operatori, oppure a ristorni ai soci.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non operatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Ristorni)

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio deliberano sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 26 (Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo Amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata otto (8) giorni prima dell'adunanza o mediante fax, e-mail o avviso da affiggere presso la sede sociale otto (8) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci, se presenti secondo le disposizioni normative vigenti, sono presenti o informati del-

la riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considera effettuata nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante; dovranno, inoltre, essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) procede alla nomina dell'Organo Amministrativo;
- 4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 6) approva i regolamenti interni;
- 7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 8) provvede alle modifiche dell'atto costitutivo;
- 9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo Amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito ai precedenti punti 7) e 8) deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo Amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone do-

manda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Per le deliberazioni attinenti i punti 7) ed 8) del precedente articolo 27, il verbale dell'assemblea dovrà essere redatto da notaio, scelto da chi presiede l'assemblea; per detti argomenti il quorum costitutivo è rappresentato, in prima convocazione, dalla presenza di almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, dalla presenza di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

Art. 29 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 30 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di due (2) voti.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un socio.


La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.


Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Amministrazione)





La Società, su conforme delibera dell'assemblea dei soci, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre (3) a nove (9) Consiglieri.

Recependo quanto riportato dalla legge di bilancio di cui all'articolo unico comma 936 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 riguardante gli adeguamenti degli statuti delle società cooperative alle nuove disposizioni in materia di composizione dell'organo amministrativo, il consiglio di amministrazione resterà in carica per tre esercizi; in ogni caso trovano applicazione le norme di legge in materia.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo Amministrativo)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque (5) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo Amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 37 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo Amministrativo può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 (Collegio sindacale)

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543 del codice civile.

Il Collegio sindacale, qualora nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 39 (Clausola arbitrale)

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci o tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio territorialmente competente con riferimento alla sede della società, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure, in base alla procedura di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti.

TITOLO VIII



SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 40 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 41 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 42 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.


Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 44 (Rinvio)


Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

E' copia conforme all'originale che si rilascia
per uso *Carpa A. Della Valle*
Ragusa, li 30 LUG. 2019



A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail. It is positioned over a circular official stamp that is partially obscured by the ink.